



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

SUB COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE ILVA

**PROT. 5/U/19-12-2014
SUB COMMISSARIO ILVA**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ufficio di Gabinetto

19 DIC. 2014

Il Vice Capo di Gabinetto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0026469 GAB del 19/12/2014

Oggetto: Trasmissione della proposta aggiornata di decreto per la definizione delle modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ILVA in Comune di Statte; conferma della proposta di decreto per la definizione delle misure di compensazione ambientale. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013 , n. 101.

Signor Ministro,

con nota SCI/U28/del 21.02.2014 il sub commissario Edoardo Ronchi ebbe a trasmetterle, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 e del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 08 maggio 2014, la proposta di modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi localizzata nel perimetro dell' impianto produttivo dell'ILVA di Taranto che ha ottenuto valutazione d' impatto ambientale positiva nel 2010.

Il Prof. Ronchi ebbe ad allegare alla sua proposta, oltre alcune note: (Allegato 1) la sintesi illustrativa delle modalità' di costruzione e gestione della discarica, (Allegato 2) progetto definitivo di discarica per rifiuti speciali non pericolosi prodotto dallo stabilimento ILVA di Taranto, in area di cava - Mater Gratiae - in agro di State, Aggiornamento novembre 2013 .

Il Prof. Ronchi, infine, allegò la proposta di DM recante misure di compensazione ambientali per il Comune di Statte.

Allo stato detta proposta detta progettuale e gestionale rimane la più avanzata, non avendo avuto seguito, dal che a me risulti, quanto segnalato dal prof. Ronchi con nota SCI/U36/ del 07.05.2014 e richiamata in data 30.05.2014 con nota SCI/U38/.

Considerata pertanto l'opportunità, anche secondo gli indirizzi ricevuti successivi alla mia nomina del 30 settembre u.s., di procedere comunque ad aggiornamento del testo di decreto già trasmesso con allegati dal mio predecessore come sopra, e preso atto dell'istruttoria già svolta a monte dei suddetti precedenti atti proposti e rispettivi allegati che qui si richiamano, Le invio per il proseguo che Si intenderà dare la proposta aggiornata di DM relativo alla nuova discarica ILVA per rifiuti speciali non pericolosi in area cava "Mater Gratiae" che sostituisce il precedente testo; fermi gli Allegati tecnici già trasmessi il 21.02.2014, come detto prodotti ed istruiti dal Prof. Ronchi.

Sottolineo che anche l'odierna proposta contiene una più articolata ed opportuna - per i preminenti interessi ambientali - regolamentazione della garanzie finanziarie per l'attività di gestione autorizzata sulla falsariga di quanto disposto a suo tempo da Regione Puglia con DGR seppur oggi caducata ma non per motivi di merito; pertanto essa sconta la nota fase di incertezza normativa sia nazionale che regionale, dal che il necessario rinvio a successivo adeguamento qualora interverrà specifica regolamentazione.

Ribadisco e confermo, altresì, la proposta di DM recataLe dal prof. Ronchi in data 21.02.2014 contenente la determinazione del contributo ambientale dovuto al Comune di Statte da cui non ho allo stato motivo di discostarmi - Euro 4,00 per tonnellata di rifiuto conferito in discarica ai fini dello smaltimento, interamente a carico di Ilva S.p.A, senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione - per la quale la vigente normativa dispone che venga acquisito il parere definitivo del Comune di Statte e del Ministro dell'economia e delle finanze.

E' nota anche qui l'importanza ambientale ed industriale dell'adempimento, ragion per cui rimetto a Lei ogni valutazione quanto alla miglior speditezza nel completamento dell'iter.

I migliori saluti

Corrado Carrubba

sub Commissario ILVA Spa



Roma, 19 dicembre 2014

Dott. Gian Luca Galletti
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Per tramite del

Cons. Guido Carpani
Capo di Gabinetto

SEDE

Proposta di
DECRETO MINISTERIALE

Modalità di costruzione e gestione della nuova discarica ILVA per rifiuti speciali non pericolosi in area cava "Mater Gratiae" di Taranto, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PREMESSO che i commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recano:

1. *"Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.";*

2. *"Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.";*

e che pertanto è individuata ed autorizzata una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi all'interno dello stabilimento ILVA SpA di TARANTO in area cava "Mater Gratiae" nel Comune di Statte (TA);

VISTA la normativa di fonte comunitaria in materia di discariche, in particolare:

- Direttiva CE n. 1999/31 del consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;
- Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;
- Regolamento CE n. 1882/2003 di modifica dell'art. 17 della Direttiva 1999/31/CE;

- Regolamento CE n. 1137/2008 di modifica dell'art. 16 della Direttiva 1999/31/CE.

VISTA la normativa di fonte nazionale in materia di discariche, in particolare:

- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare il Titolo III-bis in materia di AIA e competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità competente, ed ISPRA quale Ente preposto ai controlli;
- Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005".

VISTA la normativa di fonte regionale in materia di smaltimento di rifiuti e di valutazione di impatto ambientale, in particolare:

- Legge Regione Puglia 3 ottobre 1986, n. 30 e s.m.i. recante "Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";
- Legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i. recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";
- Regolamento della Regione Puglia del 16/07/2007 n. 18, come integrato dalla D.G.R. Puglia n. 172/2011, seppure oggetto di sentenza della Corte Costituzionale 67/2014, quale parametro analogico in attesa di specifica normativa nazionale.

VISTO gli art. 1 e 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.89, ss.mm.ii..

PREMESSO che l'Azienda ILVA SpA, con nota del 01.07.2004, ha presentato alla Regione Puglia il Progetto definitivo "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento Ilva di Taranto in area di cava "Mater Gratiae" in agro di Statte (Stabilimento ILVA SpA di TARANTO) - luglio 2003", con annesso Studio di Impatto Ambientale, per l'ottenimento del parere di compatibilità ambientale;

PREMESSO, inoltre, che nel corso dell'istruttoria regionale per il rilascio del provvedimento VIA, l'Azienda ha presentato nel novembre 2007 gli elaborati "Studio di Impatto Ambientale - Integrazioni richieste dall'Assessorato ecologia della Regione Puglia con nota del 29/06/2006 prot. n. 7990";

CONSIDERATA la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia n. 160 del 31.05.2010, con la quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente la discarica per rifiuti speciali non pericolosi localizzata nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto in area di cava "Mater Gratiae" nel Comune di Statte;

CONSIDERATA la nota di ARPA Puglia - Direzione Scientifica, prot. n. 48789 del 03.09.2013, di trasmissione della "Relazione di sopralluogo" (Allegato A) effettuato, su richiesta della Regione Puglia, da ARPA medesima in data 30.08.2013 presso il sito individuato per la discarica per rifiuti non pericolosi e finalizzato a "restituire la rappresentazione dello stato dei luoghi nonché ad accertare la conformità delle opere realizzate al progetto di cui al parere favorevole reso con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 160/2010", e che tale sopralluogo ha evidenziato che "I lavori di costruzione sono in avanzato stato di realizzazione e sono attualmente fermi. Infatti, l'Azienda dichiara che i lavori di costruzione sono stati interrotti a fine anno 2012, dopo la posa in opera dello strato di argilla del primo modulo".

CONSIDERATO che nel "Verbale di sopralluogo" del 30/08/2013 (Allegato B), oggetto della sopracitata nota ARPA, si rileva che: "Il bacino di discarica si trova all'interno dell'area di cava esaurita, il cui piano di fondo si trova ad una quota inferiore rispetto al piano della viabilità esistente. Il bacino è limitato sui quattro lati da abbancamenti di scorie, prodotte dallo stabilimento e utilizzate per il ripristino ambientale";

CONSIDERATO che ILVA SpA, con nota del 28.02.2011, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, al Presidente della Commissione IPPC-AIA e alla Regione Puglia il Progetto definitivo "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento Ilva di Taranto in area di cava "Mater Gratiae" in agro di Statte (Stabilimento ILVA SpA di Taranto) - settembre 2010", in aggiornamento del progetto di luglio 2003, per il rilascio della relativa Autorizzazione Integrata Ambientale;

TENUTO CONTO che con nota prot. DIR 98/11 del 03/10/2011, Ilva S.p.a. ha comunicato alla Direzione DVA del Ministero dell'Ambiente che *"sussistendo i requisiti previsti dall'art. 2, co. 1-bis della legge n. 243 del 19/12/2007, procederà all'esecuzione dell'intervento secondo le modalità ed i termini indicati nella domanda"*;

VISTA la nota prot. DVA-2011-0027042 del 27/10/2011 della Direzione Generale VA del MATTM, con la quale prende atto della suddetta comunicazione ILVA prot. DIR 98/11 del 03/10/2011;

VISTO l'art. 32-bis, primo comma, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31) che ha integrato il comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, prevede *"...in mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima"*.

VISTA la nota della Regione Puglia prot. 1548 del 10.09.2013 (Allegato C) con la quale la Regione medesima rileva che potrebbero essere venute a mancare le condizioni di efficacia della propria Determinazione Dirigenziale n. 160/2010, con particolare riferimento al termine di tre anni dal rilascio della VIA per l'avvio dei lavori di costruzione, come previsto dalla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, facendo comunque salva la *"...diversa determinazione del Ministero dell'Ambiente"*;

CONSIDERATO che la citata relazione di sopralluogo di ARPA del 30/08/2013 registra che *"...i lavori di costruzione sono stati interrotti a fine anno 2012"* risultando in avanzato stato di realizzazione;

CONSIDERATO, inoltre, che ILVA, con nota prot. SAE/19 del 28/02/2007, ha presentato la domanda di AIA per lo stabilimento, riportando nell'Allegato C.13.1 "Piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT" la scheda VR.5 relativa alla discarica in oggetto e che l'iter autorizzativo della suddetta discarica viene inserito dalla Commissione IPPC, nella Conferenza dei Servizi del 22.02.2011, nell'ambito della procedura di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti di competenza statale (all. VIII alla Parte Seconda del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) e che tale inserimento in ambito statale, interrompe il procedimento in sede regionale ed i relativi termini, non potendosi applicare ad una procedura statale termini da questa non previsti;

CONSIDERATO che, comunque, la citata norma di cui all'art. 12 del D.L. 101/2012 convertito con L.125/2013, in considerazione *"...dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi"*, fa espresso riferimento e mantiene, quindi, ex lege, valida la VIA del 2010 per la citata discarica affermando infatti che *"...è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali... non pericolosi... che hanno ottenuto il parere di compatibilità ambientale... nel 2010"*;

PREMESSO che l'art. 3, comma 2, lett. b), del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 prevede *"l'impiego di rifiuti inerti idonei...ai fini della costruzione di discariche"*, e che esclude tale impiego dal campo di applicazione della disciplina sullo smaltimento di rifiuti in discarica;

PREMESSO che la disciplina del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 è conforme, in materia, con quella europea, come ribadito anche dalla DG Ambiente della Commissione Europea in una nota scritta in data 31/07/2012 (Allegato D) relativa ad una richiesta di interpretazione della direttiva 1999/31/CE sulle discariche, nella quale è riportato "...nella costruzione delle discariche è in effetti possibile usare materiali di rifiuto, a condizione che il loro uso sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla direttiva" (ENV.C.2.(2012)806898);

PREMESSO che l'impiego delle scorie descritte è previsto nel Progetto Definitivo relativo alla "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento ILVA di Taranto in area di Cava "Mater Gratiae", in agro di Statte", presentato per la valutazione dell'impatto ambientale nel luglio 2003 dall'ILVA S.p.A e che, in particolare, nella premessa precisa "La discarica è rappresentata da un bacino realizzato con argini in scorie di acciaieria deferrizzate ..." (pag.1) e che prevede nel fondo della discarica, "...uno strato minerale di sottofondo in scorie" (pag.21);

PREMESSO che la Regione Puglia nella determina n. 160 del 11.05.2010 di espressione del parere di compatibilità ambientale sul Progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi prodotti nello stabilimento ILVA Spa di Taranto in area Cava Mater Gratiae, in agro di Statte, dopo aver preso atto che fra le tipologie degli interventi di impermeabilizzazione sono compresi anche "Terreni di sponda bacino: scorie deferrizzate..." e in progetto "Barriera di confinamento equivalente di sponda: scorie deferrizzate..." (pag 12) "...". Tutto ciò premesso il Comitato Reg.le di VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto (riferito all'intero progetto);

CONSIDERATA la nota di ARPA Puglia - Direzione Scientifica del DAP di Taranto, prot. n. 48789 del 03.09.2013, di trasmissione della "Relazione di sopralluogo" (Allegato A) effettuato, su richiesta della Regione Puglia, da ARPA medesima in data 30.08.2013 presso il sito individuato per la discarica per rifiuti non pericolosi e finalizzato a "restituire la rappresentazione dello stato dei luoghi nonché ad accertare la conformità delle opere realizzate al progetto di cui al parere favorevole reso con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 160/2010", in cui, in relazione alla verifica di conformità tra le opere realizzate e quanto previsto dagli elaborati progettuali approvati con D.D. Regione Puglia n.160/2010, ARPA osserva:

1. per quanto riguarda il contesto morfologico circostante il sito in esame: "La situazione rappresentata nelle tavole suddette non corrisponde allo stato di fatto dal momento che, contestualmente all'avanzamento del fronte di cava, ILVA ha realizzato il ripristino ambientale della stessa, utilizzando la scoria per colmare la distanza tra la discarica di progetto e l'area di cava esaurita";
2. per quanto riguarda le modalità di coltivazione: "...era previsto che il bacino di smaltimento vero e proprio sarebbe stato servito da due differenti viabilità, la prima proveniente da ovest (...), la seconda proveniente da sud. Tuttavia durante la visita effettuata sull'impianto è stato possibile constatare la presenza di due rampe di accesso (foto 4 e 5), situate sul lato N-E";
3. per quanto riguarda il pacchetto di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti: "Nel corso del sopralluogo è stata possibile verificare la posa in opera dello strato di argilla con spessore non inferiore al metro... in sostituzione del geocomposito bentonitico dello spessore di 1 cm e permeabilità 10^{-9} cm/s..." e "Questo ulteriore spessore ha prodotto come conseguenza la ridefinizione della volumetria complessiva disponibile che si è ridotta di circa 100.000 metri cubi (2.800.000 m³ invece dei 2.900.000 m³ inizialmente disponibili.);";

CONSIDERATO che, in merito alle tre osservazioni contenute nella sopracitata nota ARPA - Direzione Scientifica del DAP di Taranto prot. n. 48789 del 03.09.2013, si prende atto che:

- le prime due osservazioni non si configurano come modifiche sostanziali che producano effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- la terza osservazione è recepita nella documentazione progettuale in allegati 1 e 2 al presente decreto;

VISTA la nota ARPA Puglia, prot. n. 68387 del 29.11.2013 (Allegato E), con cui l'Agenzia fornisce riscontro al Sub Commissario in merito allo schema di lavoro proposto ai fini dell'acquisizione del parere relativo alle

modalità di costruzione e gestione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in area "Mater Gratiae" ed evidenzia la necessità di verifiche in relazione a diversi punti.

VISTO che il citato art. 12 del DL 101/2013, convertito con L. 125/2013, prescrive che le modalità di costruzione e di gestione delle discariche siano definite "...nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria", e considerato che tali modalità sono assicurate dall'applicazione dell'art. 29 bis del Dlgs n. 152/2006 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", che recita "Per le discariche di rifiuti ..., si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";

TENUTO CONTO che, a seguito delle osservazioni sopra riportate formulate dagli enti, ILVA ha predisposto nel novembre 2013 un adeguamento del Progetto definitivo relativo alla "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento ILVA di Taranto, in area di cava "Mater Gratiae" in agro di Statte", il quale riporta approfondimenti e verifiche in relazione alle suddette osservazioni.

VISTA la proposta del 25 febbraio 2014 contenente le modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi ed i relativi elaborati tecnici, predisposta del Sub Commissario e trasmessa dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 4354/GAB del 25.02.2014 all'ARPA Puglia per il parere ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013.

VISTA la nota di ARPA Puglia, prot. n. 16435 del 19.03.2014, con cui l'Agenzia ha espresso il proprio parere sulla proposta del Sub Commissario di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 4354/GAB del 25.02.2014 formulando una serie di osservazioni.

TENUTO CONTO che a fronte delle osservazioni di cui sopra formulate da ARPA Puglia si precisa che:

- Gestione del Biogas: come indicato da ARPA Puglia, per concentrazioni di metano inferiori al 15% sarà effettuata la biofiltrazione mentre per concentrazioni superiori verrà attivata nell'immediato la torcia statica di sicurezza ed entro 120 giorni verrà attivata la camera di combustione, le cui emissioni in atmosfera dovranno essere assoggettate a specifica procedura autorizzativa.
- Ripristino ambientale: le modalità per il recupero ambientale delle aree di discarica, già approvate nel progetto sottoposto a procedura di VIA e successivamente dettagliate nell'elaborato "3.10 - Piano di ripristino ambientale", dovranno comunque tenere conto degli esiti di una verifica di compatibilità dei cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi con le caratteristiche di tenuta strutturale della copertura della discarica e degli eventuali interventi migliorativi da individuare.
- Barriera di impermeabilizzazione: tenuto conto che il D.Lgs. 36/2003 prevede che solo: "Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore $\geq 0,5$ m", si ritengono ammissibili per il drenaggio delle pareti le modalità previste nell'Elaborato 1.00 "Relazione Generale".
- Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto: l'utilizzo della discarica di rifiuti non pericolosi per lo smaltimento dei RCA è consentito dalla normativa vigente e già previsto nel progetto sottoposto a procedura di VIA; nel caso specifico si prevede che il conferimento di RCA nella discarica per RNP sia possibile solo per esigenze legate all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Ambientale;
- Gestione del percolato: in relazione all'ubicazione dell'impianto di trattamento del percolato si rileva che l'impianto designato denominato VR7 è ubicato all'interno dell'area di stabilimento ILVA come la discarica in questione;
- Utilizzo di scorie deferrizzate come materiale di ingegneria: in relazione all'osservazione di ARPA Puglia, laddove si rileva che "...si ritiene che possano essere valide le stesse considerazioni di ISPRA, riportate nella nota 1051 del 21/11/2012 alla quale si rimanda, in merito all'utilizzo della scoria come materiale di ingegneria. In particolare si deve procedere ad una valutazione del rischio degli effetti generali dalle suddette scorie a contatto con il terreno del sito, nonché dell'interazione con i rifiuti allocati in discarica con le modalità già descritte dall'Istituto nella suddetta nota" e alla nota ISPRA in questione, dove si afferma fra l'altro che "...al fine di simulare il comportamento a lungo termine dei rifiuti costituiti da scorie di acciaieria impiegati come materiali di ingegneria sarebbe

necessario sottoporre le scorie deferrizzate a test di cessione a Ph variabile... L'eluato dovrebbe rispettare i valori limiti di concentrazione indicati nell'Al. 3 del DM 5 febbraio 1998, in analogia con quanto previsto per i rifiuti inerti di demolizione e costruzione spesso utilizzati come materiali di ingegneria e spesso richiamati nel citato parere della DG Ambiente della Commissione Europea del 31/07/2012 prot. N. ENV. C 2(2012) 806898", si evidenzia quanto segue:

- a) nel citato parere della DG Ambiente - relativo ai rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione che notoriamente sono di composizione mista e frequentemente variabile, e pertanto non paragonabili alle scorie in questione, omogenee per provenienza e composizione - non si fa riferimento ai test di pH variabile ma solo "all'uso di materiali di rifiuto per realizzare lo strato di drenaggio sul fondo delle discariche";
- b) la scoria in questione, invece, risulta essere stata utilizzata esclusivamente per una rimodellazione morfologica del fondo e delle sponde della discarica e pertanto non entra in contatto né con i rifiuti né con l'eluato, in quanto fra tale scoria ed i rifiuti è frapposta la regolamentare barriera di confinamento formata da argille e guaine, come previsto dalle normative vigenti; peraltro, in caso di eventuale rottura della barriera di confinamento sarebbero comunque necessari idonei interventi di messa in sicurezza a prescindere dal materiale impiegato per la rimodellazione morfologica del fondo e delle sponde della discarica;
- c) l'impiego di queste scorie era previsto nel progetto sottoposto ed approvato nella procedura di VIA;
- d) l'utilizzo di tali scorie è autorizzato da tempo e ribadito nell'AIA del 2011 per attività di R10 - Recupero ambientale nell'area cave e R5 - Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali; inoltre, il DM 5 febbraio 1998, che regola la modalità di recupero di determinate tipologie di rifiuti, al punto 4.4 relativo al recupero delle scorie in questione, scorie di acciaieria con CER 100202, consente il loro impiego per recuperi ambientali, oltre che per rilevati e sottofondi stradali, subordinatamente all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo riportato in allegato 3 del medesimo decreto, che, come è noto, non prevede un test a pH variabile.

Alla luce di quanto sopra riportato, i requisiti di carattere ambientale per l'utilizzo delle scorie in questione come materiale di ingegneria devono essere verificati attraverso l'esecuzione del test di cessione secondo le modalità fissate dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.

TENUTO CONTO che ILVA SpA, con nota prot. n. DIR 146/2014 del 10.04.2014, ha comunicato agli enti competenti l'esecuzione della caratterizzazione in situ delle scorie deferrizzate impiegate per la realizzazione del fondo e delle sponde della discarica di rifiuti non pericolosi, al fine di verificare le caratteristiche di compatibilità ambientale di tali materiali. I risultati di tali indagini eseguite sui campioni prelevati dalla discarica medesima hanno evidenziato che le scorie deferrizzate analizzate sono classificabili come rifiuti inerti non pericolosi in quanto:

- a) i test di cessione eseguiti sull'eluato per quanto riguarda gli inquinanti, ai sensi dei limiti adottati come riferimento, benché in questo caso non si tratti di recupero di rifiuti in procedura semplificata ma di procedura ordinaria, risultano ampiamente al di sotto dei limiti indicati dall'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per tutti gli inquinanti considerati;
- b) per quanto riguarda invece i valori del pH - avendo come riferimento la procedura di registrazione REACH, ai sensi del Regolamento CE n. 1907/2006, di tali scorie deferrizzate (codice EC 294-409-3 e EC 266-004-1) - i valori relativi, tenendo conto anche delle incertezze di misura (± 0.4), essendo comunque compresi tra 10 e 13, si ritiene non producano effetti né tossicologici né eco-tossicologici.

TENUTO CONTO della nota ILVA prot. DIR/432/2014 del 30 ottobre 2014 relativa alle valutazioni radioprotezionistiche ed esiti misure di radiazione emergente area Mater Gratiae;

CONSIDERATO INFINE che la realizzazione e gestione diretta dei rifiuti prodotti dallo stabilimento di ILVA Taranto per tramite di impianti *in situ* nelle proprietà e responsabilità della ditta coglie il duplice eminente

obiettivo d'ordine pubblico sia di garantire modalità di gestione secondo criteri di prossimità, così riducendo drasticamente gli impatti ambientali connessi alla movimentazione di rilevantissime quantità di materiali, sia di evitare che dette movimentazioni di elevato valore economico possano attirare ed incentivare interessi illeciti ovvero criminali come noto presenti nel settore.

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 agosto 2014, in G.U. del 30.09.2014, con il quale l'Avv. Corrado Carrubba è stato nominato sub-commissario di ILVA s.p.a.

VISTA la nota 5/U/19.12.2014 con cui l'avv. Corrado Carrubba, nel ravvisare l'opportunità di aggiornare il testo della proposta di decreto, anche con specifico riferimento alle garanzie finanziarie, già precedentemente istruito in punto tecnico e trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da ultimo in data 21 febbraio 2014 dal sub commissario prof. Edoardo Ronchi ed allegati da intendersi richiamati, ha recato un nuovo elaborato di decreto.

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

Art. 1

(Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – approvazione ed autorizzazione alla gestione)

1. Sono approvate ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125, le modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi localizzata nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto di cui ai documenti "Allegato 1 – Modalità di costruzione e gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi" e "Allegato 2 – Progetto Definitivo di discarica per rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento ILVA di Taranto, in area di cava Mater Gratiae in agro di Statte – Aggiornamento novembre 2013", costituenti parte integrante e sostanziale del presente Decreto, nel rispetto delle seguenti disposizioni e verifiche che dovranno essere recepite in fase di progettazione esecutiva degli interventi:

a) Elaborato 1.00 - Relazione Generale:

- gli elaborati grafici 1.F e 1.I devono essere aggiornati in base all'effettivo stato dei luoghi;
- dovranno essere dettagliate le caratteristiche tecniche delle vasche di raccolta del percolato e dei tracciati delle tubazioni per il trasferimento dello stesso all'impianto di trattamento finale;

b) Elaborato 3.09 - Piano di esercizio progressivo e di gestione operativa:

Rifiuti conferibili

- la discarica per RNP deve essere destinata ai soli rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento;
- il conferimento di RCA nella discarica per RNP è autorizzato solo per esigenze legate all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Ambientale; dovrà essere data indicazione, negli elaborati, dell'effettivo fabbisogno volumetrico di tali materiali in relazione del conferimento di tale tipologia di rifiuti anche in discarica di non pericolosi;
- in riferimento alle procedure di accettazione dei rifiuti in discarica deve essere prevista la verifica, per alcune tipologie di rifiuti come per es. gli imballaggi, che non sia possibile effettuare il recupero, anche al di fuori dello stabilimento;
- lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 160103 riferito ai pneumatici con diametro esterno superiore a 1400 mm è consentito solo se il pneumatico viene dichiarato non recuperabile a seguito di verifica: la procedura di accettazione deve essere integrata con gli esiti di tale verifica;
- nel quadro dei parametri da analizzare per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti, il TOC deve essere espresso anche come percentuale per la verifica di quanto previsto dal DM 27/09/2010 (TOC non superiore al 6%). Il Laboratorio deve essere accreditato per tutte le prove da eseguire;

- deve essere installato un portale radiometrico e la sua manutenzione deve essere inserita nel Piano di gestione operativa, aggiornando altresì la procedura di accettazione rifiuti in base alla verifica radiometrica;
- la procedura di stabilimento PSA 09.16 per il campionamento del rifiuto deve essere aggiornata con le modifiche apportate nel 2013 alla norma UNI 10802;
- il conferimento di rifiuti classificabili con codice CER 190814 e 191304, in caso di superamento del DOC, potrà essere effettuato solo previa comunicazione e autorizzazione dei trattamenti da effettuare all'Autorità competente;

Acque meteoriche

- la gestione delle acque meteoriche dovrà essere effettuata in conformità alle previsioni del Piano di tutela delle Acque della Regione Puglia;
- il dettaglio delle diverse fasi di trattamento previste per le acque di prima pioggia dovrà essere reso coerente in tutti gli elaborati progettuali di riferimento (Relazione generale, Relazione idrologica e idraulica, Piano di gestione operativa);

Copertura

- la copertura periodica dei rifiuti deve essere effettuata con frequenza minima giornaliera;
- la copertura provvisoria dei rifiuti, prevista prima di realizzare la copertura finale di cui al D.Lgs. 36/03, deve fornire comunque un elevato grado di impermeabilizzazione per evitare la produzione di percolato e l'interazione con i rifiuti abbancati e deve essere realizzata nel minore tempo possibile.

Manutenzioni

- nel piano delle manutenzioni devono essere inseriti anche i controlli specifici sul corretto funzionamento delle pompe e delle attrezzature in genere per la gestione di acque di prima/seconda pioggia, e di quelle relative alla gestione di percolato e biogas.

Adempimenti amministrativi

- devono essere indicate le responsabilità e gli adempimenti derivanti dal rispetto della vigente disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti.

Gestione Emergenze

- dovrà essere redatto un registro delle emergenze così come individuate dal Piano di gestione operativa; le eventuali emergenze avvenute andranno riportate nella relazione annuale;
- le eventuali emergenze, comprese i superamenti dei livelli di guardia, dovranno essere comunicate all'Autorità competente e agli Enti di controllo;
- in caso di sversamento di rifiuti, non devono essere utilizzati materiali come loppa e scoria come sistemi di contenimento o assorbimento, ma materiali appositamente dedicati;
- devono essere specificati i dettagli costruttivi e localizzativi delle vasche esterne alla discarica nelle quali si prevede, nella gestione delle emergenze in caso di fermo impianto VR.7, lo stoccaggio del percolato;
- in caso di eventi meteo-climatici eccezionali, con piogge particolarmente intense che comportino la tracimazione delle acque dal settore della discarica in coltivazione in settori non coltivati, tali acque dovranno essere gestite come percolato.

Percolato

- il battente del percolato sul fondo della discarica dovrà essere mantenuto a valori minimi tecnicamente possibili, evitando un eccessivo accumulo di percolato all'interno dell'impianto;
 - la stima della produzione del percolato deve calcolata sulla base di dati di pioggia aggiornati.
- c) Elaborato 3.11 - Piano di gestione in fase post operativa:
- deve essere prevista la manutenzione della copertura provvisoria della discarica;
 - deve essere previsto un registro di manutenzione, in analogia con quello previsto per la gestione operativa.
- d) Elaborato 3.10 - Piano di ripristino ambientale:
- il Piano di ripristino ambientale, laddove prevede la sovrapposizione di uno strato di scorie sulla copertura della discarica ai fini del recupero ambientale delle aree, da realizzarsi a seguito della

fase di gestione post - operativa, dovrà comunque tenere conto degli esiti di una verifica dei cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi e dell'individuazione di eventuali interventi migliorativi;

- gli elaborati grafici della situazione di fatto devono essere aggiornati in base all'effettivo stato dei luoghi;

e) Elaborato 3.12 - Piano di sorveglianza e controllo

Il Piano di sorveglianza e controllo dovrà essere aggiornato in relazione alle attività che saranno eseguite nei primi periodi con gli Enti preposti. Inoltre si prescrive quanto di seguito riportato:

Rifiuti

- dovrà essere inserita la previsione di un monitoraggio semestrale delle tipologie e quantitativi dei rifiuti abbancati;

Monitoraggio delle acque sotterranee

- l'ubicazione di dettaglio del nuovo pozzo di monitoraggio di monte idrogeologico della discarica dovrà essere preventivamente concordata con ARPA;
- tenuto conto delle discariche presenti nell'area, risulta opportuno che i pozzi di monitoraggio già previsti e attivi vengano considerati in termini di "sistema di pozzi di monte" e di "sistema di pozzi di valle" per la discarica RNP;
- considerato che un eventuale superamento a monte dei livelli di guardia non può escludere un'influenza da parte della discarica, deve essere prevista una verifica anche in caso di superamento a monte finalizzata all'attivazione delle procedure di intervento;
- deve essere previsto il monitoraggio del parametro Nitriti in luogo dell'Azoto nitroso.

Percolato

- deve essere inserita anche la misura del battente del percolato sul fondo della discarica, con la stessa frequenza delle misure prevista per il monitoraggio del livello di falda per le acque sotterranee in fase operativa e post-operativa; deve comunque essere possibile, in qualunque momento, la misurazione del livello di liquido e desumere la quota raggiunta dal battente idraulico, la quota assoluta della testa del pozzo e la quota da fondo vasca;
- deve essere identificato il bacino tributario rispetto ai campioni prelevati per le misure di volume e composizione;
- in caso di emersione di percolato dal corpo discarica devono essere eseguiti campioni separati in ogni punto significativo;
- il laboratorio che effettuerà le analisi deve essere accreditato per tutte le prove;
- in merito alle modalità con cui il percolato sarà avviato al sistema di trattamento, dovranno essere dettagliate le modalità di controllo e di gestione delle emergenze nel caso si dovessero verificare fenomeni di sversamento o perdite accidentali;
- dovrà essere adottato un sistema di controllo e registrazione automatico del livello del percolato nelle vasche di accumulo;

Emissioni in atmosfera

- in merito alle emissioni diffuse, i punti di campionamento individuati per il monitoraggio della qualità dell'aria (in prossimità dello scarico dei rifiuti, sottovento e sopravento lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento) dovranno essere posizionati in modo tale da non subire le interferenze delle altre discariche presenti nell'area;
- riguardo il monitoraggio delle concentrazioni di fibre di amianto, i punti di campionamento dovranno essere tali da essere rappresentativi (interno discarica e perimetro) delle emissioni dall'area della discarica in questione.

Acque meteoriche

- devono essere dettagliate le modalità di convogliamento nella rete fognaria di stabilimento delle acque meteoriche di seconda pioggia della restante parte "in eccedenza", ovvero la tipologia di connessione idraulica dello scarico in fogna dalle vasche di accumulo (anche in caso di eventi piovosi eccezionali);
- per le acque di scarico della seconda pioggia "in eccedenza" è necessaria la realizzazione di un pozzetto a monte del sifone di allaccio alla rete fognaria di stabilimento, in cui sia possibile effettuare in sicurezza un prelievo dei reflui e verificare con campionamento istantaneo, almeno

- annuale, il rispetto dei limiti della Tab.3, All.5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del medesimo allegato;
- devono essere installati misuratori di volumi per le acque meteoriche destinate al riutilizzo a valle dell'accumulo in vasca;
 - i punti di misura del volume riutilizzato e dello scarico idrico devono essere opportunamente georeferenziati ed indicati con idonea cartellonistica;
 - nel piano delle manutenzioni è necessario prevedere ispezioni periodiche delle tubazioni del sistema di collegamento e delle apparecchiature elettromeccaniche di rilancio delle acque reflue, che sono inviate all'impianto di trattamento del percolato discariche.

Gestione e presentazione dei dati

- devono essere indicati i tempi e le modalità di consegna agli enti competenti della Relazione annuale nonché il dettaglio dei dati contenuti.
2. Il conferimento dei rifiuti in discarica, comunque subordinato all'osservanza e all'esecuzione di tutte le verifiche e prescrizioni sopra riportate, potrà avvenire, anche per lotti, solo dopo:
- a) il completamento degli interventi di realizzazione della discarica, anche in relazione agli interventi di miglioramento delle condizioni di stabilità così come previsti negli specifici elaborati progettuali;
 - b) il collaudo degli interventi previsti;
 - c) l'esecuzione di una campagna di monitoraggio sulla rete piezometrica del comprensorio discariche ILVA, le cui modalità di campionamento ed il set analitico dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente di accertamento e controllo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
 - d) la presentazione delle idonee garanzie finanziarie.

Il conferimento dei rifiuti in discarica, comunque subordinato a quanto previsto dalla precedenti lettere a), b) e d), è autorizzato d'urgenza dall'Autorità competente anche prima dell'esecuzione della campagna di monitoraggio di cui alla precedente lettera c) ove ILVA s.p.a. ne faccia motivata istanza per ragioni di tutela ambientale connessa alla necessità di garantire la gestione controllata di prossimità dei propri rifiuti anche funzionale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, funzionalità quest'ultima attestata dal Ministero dello sviluppo economico. L'Autorità competente potrà adottare ulteriori prescrizioni o inibire il conferimento così autorizzato, su proposta dell'Ente di accertamento e controllo, qualora i risultati della campagna di monitoraggio evidenziasse superamenti delle soglie di tutela previste dalle legge per la matrice interessata attribuibili a detta attività di discarica.

Art. 2

(Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – garanzie finanziarie)

1. Le garanzie finanziarie sono prestate in favore della provincia di Taranto mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. n. 375/36 e ss. mm. ii. o da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. La polizza o fideiussione dovrà prevedere che il pagamento dell'importo garantito sia eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

3. In forza dell'interesse strategico nazionale rilevato, anche con legge, dello stabilimento di Taranto il Gestore potrà avviare l'esercizio della discarica, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 2 primo periodo, lettere a), b) e c) e secondo periodo, decorsi dieci giorni dalla data di ricezione della polizza o fideiussione da parte della provincia di Taranto; la Provincia di Taranto, ove non accetti la garanzia prestata, ne da comunicazione motivata all'Autorità competente la quale provvede secondo normativa e procedura ordinaria, fatta salva sino ad ogni eventuale e diversa statuizione l'efficacia della garanzia prestata.
4. L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, è così calcolata, in ragione delle estensioni e volumetrie da progetto autorizzato :
€ 18,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di copertura;
€ 7,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, così come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003, può essere prestata per lotti.

L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:
€ 18,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;
€ 3,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni; l'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere altresì proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dal competente ufficio provinciale.

La provincia di Taranto provvede allo svincolo delle garanzie a seguito dell'acquisizione della documentazione attestante il completamento dell'esercizio dell'attività di discarica, nonché dell'avvenuta sistemazione dell'area secondo quanto definito dal progetto e il perire del periodo di post gestione.

5. E' applicata una riduzione del 40% alle presenti garanzie da prestarsi in forza dell'acquisizione da parte dello stabilimento Ilva in Taranto della certificazione Uni En ISO 14001.
6. L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere comunque sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita; le garanzie da prestarsi di cui sopra saranno adeguate entro 90 giorni, salvo diversa disposizione generale, dall'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 195, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 o comunque da normativa anche regionale sopravvenuta.
7. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente entro trenta giorni dalla prestazione delle garanzie qui previste, ovvero di loro modifica o rinnovo, copia del contratto ovvero della polizza sottoscritta.

Art. 4

(Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – ulteriori norme)

1. Ogni istanza del Gestore inerente la modifica o aggiornamento di obblighi, modalità e quantificazioni e quant'altro previsto dal presente decreto è avanzata all'Autorità competente che provvede secondo normativa e procedure ordinarie, applicandosi ove necessario la procedura semplificata prevista dalla parte seconda dell'art. 1, comma 9 del decreto legge 4 giugno 2013, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.89, ss.mm.ii..
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa competente nei termini di legge nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .

e